

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

Art. 8

(Modifica della legge regionale 43/1981)

1.Al secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: <<scelti rispettivamente su terne formulate>> sono sostituite dalla seguente: <<designati>>.

2.Al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: <<farmacista>> sono inserite le seguenti: <<titolare di farmacia>>.

3.Il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente:

<<2.I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.>>.